

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23

Tel. 02-4690303

Dott. Antonio Franceschetti
Dottore Commercialista – Revisore Legale
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q
Partita Iva 02510440130

Dott. Andrea Incorvaia
Dottore Commercialista – Revisore Legale
e-mail: andrea@franceschetti.com
codice fiscale NCR NDR 95P26 F205G
Partita Iva 03971680131

Milano, 09 gennaio 2025

Oggetto: Legge di Bilancio principali novità – ns rif. 01/2025

In data 31 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 la Legge di Bilancio 2025. A tal proposito segnaliamo di seguito le principali novità in materia fiscale:

ALIQUOTE IRPEF, “CARTE PER I NUOVI NATI” E CONGEDI PARENTALI

Aliquote suddivise per scaglioni:

- aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro,
- aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
- aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Con la Carta per i nuovi nati, lo Stato riconoscerà 1.000 euro per le nuove nascite ai genitori con ISEE entro i 40.000,00 euro. Più generoso anche il congedo parentale: diventano tre i mesi durante i quali i genitori lavoratori dipendenti potranno assentarsi dal lavoro e ottenere l'indennità pari all'80% della retribuzione, mentre per i mesi restanti il congedo parentale passerà al regime ordinario (30%). Trattandosi dunque di operazioni legate alla redazione dell'ISEE, è opportuno che nel caso sia contattato il CAF che ha appunto proceduto alla redazione dell'ISEE.

DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO

- Resta invariato il limite reddituale annuo per essere considerati fiscalmente a carico pari a euro 2.840,51 euro elevato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni;
- Come già ampiamente affrontato negli anni passati, fatte salve alcune eccezioni quali medicinali, dispositivi medici e strutture convenzionate con il SSN, sin dal primo gennaio 2020 una spesa è detraibile/deducibile solo se accompagnata da ricevuta di pagamento a mezzo tracciabile intestata e pagata dal beneficiario della detrazione. Dunque, ricordare sempre che deve esserci coerenza tra intestatario fattura, entità del pagante e contribuente beneficiario.
- Altra novità riguarderà i cosiddetti altri familiari a carico dove si prevede che la relativa detrazione dal 2025 spetterà, sempre in misura ripartita tra gli aventi diritto, con riferimento ai soli familiari ascendenti conviventi con il contribuente, ovviamente se fiscalmente a carico. L'effetto della modifica porterà a un ridimensionamento della platea degli altri familiari potenzialmente a carico in quanto la

detrazione sarà rivolta esclusivamente agli ascendenti conviventi (genitori, nonni, bisnonni), restando esclusi tutti gli altri indicati all'art. 433 Codice civile a cui attualmente ci si riferisce (generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi o percettori di assegni alimentari non disposti dal giudice).

DETRAZIONI IRPEF

A partire dal 2025, il tetto per le detrazioni riconosciute a chi ha un reddito compreso tra 75.001 e 100.000 euro è fissato a 14.000 euro, mentre oltre la soglia dei 100.000 euro cala a 8.000 euro.

Il secondo indicatore da considerare è legato ai figli a carico presenti nel nucleo familiare e prevede l'applicazione di un coefficiente che sale all'aumentare del numero della prole.

Ecco una tabella riepilogativa sul taglio delle detrazioni:

Reddito tra 75.001 e 100.000 euro: tetto di 14.000 euro

Figli a carico	Coefficiente	Tetto detrazioni
Nessuno	0,5	7.000 euro
1	0,7	9.800 euro
2	0,85	11.900 euro
Più di 2 o portatore di handicap	1	14.000 euro

Reddito superiore a 100.000 euro: tetto di 8.000 euro

Figli a carico	Coefficiente	Tetto detrazioni
Nessuno	0,5	4.000 euro
1	0,7	5.600 euro
2	0,85	6.800 euro
Più di 2 o portatore di handicap	1	8.000 euro

Da evidenziare che non rientrano nel calcolo del tetto per le detrazioni le seguenti voci:

- spese sanitarie;
- interessi passivi per i mutui contratti fino al 31-12-2024;
- spese detraibili sostenute fino al 31-12-2024 (ad esempio quelle per interventi edilizi).

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025 con il comma 116 dell'unico articolo 1 estende il tempo entro cui poter rivendere la prima casa agevolata e beneficiare dell'agevolazione per altro immobile acquistato successivamente.

In particolare, al fine di incentivare il mercato immobiliare ed agevolare il cambio della prima casa di abitazione, il comma 116 modifica l'articolo 1, nota II bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, estendendo da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro

Ricordiamo che la normativa in tema di prima casa dispone un beneficio che:

- riduce l'Iva dal 10 al 4%,
- o riduce l'imposta di registro dal 9 al 2%.

Il beneficio compete a condizione che:

- l'abitazione oggetto di acquisto non sia classata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- l'acquirente sia residente nel Comune ove è ubicata l'abitazione oggetto di acquisto o vi svolga la sua attività di lavoro o di studio;
- l'acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione ubicata nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto agevolato;
- l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso acquirente o dal coniuge con l'agevolazione "prima casa".

La novità della legge di bilancio riguarda l'ultimo requisito. La legge consente che la situazione di non possesso possa anche non sussistere nel momento del nuovo acquisto e che possa essere conseguita posteriormente.

Il periodo concesso per conseguirla dal 1° gennaio 2025, sarà di due anni, attualmente è un anno.

BONUS ELETTRODOMESTICI

In particolare è previsto un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (**classe non inferiore alla B e prodotti in Europa**).

L'obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l'efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

Si stabilisce che questo contributo copra fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico.

Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. **In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.**

Si specifica che per finanziare il contributo, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 (tetto massimo di spesa per la misura di qua) presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy. Inoltre si prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa, attraverso un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

BONUS EDILIZI 2025

Interventi di recupero del patrimonio

- per i proprietari che adibiscono l'unità ad abitazione principale:
 - l'aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;
 - l'aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro
- per tutti gli interventi eseguiti su abitazioni diverse dalla principale:
 - l'aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025, con tetto sempre a 96.000 euro;
 - l'aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027, con tetto sempre a 96.000 euro;

Ecobonus e sismabonus

- l'aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 per le abitazioni principali (aliquota che scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027);
- l'aliquota del 36% per le spese sostenute nell'anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).

Bonus mobili

- proroga per il 2025 il bonus mobili in scadenza il 31.12 con aliquota al 50% e tetto a 5.000 euro di spesa.

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie

- Sono escluse dalla detrazione dell'ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. (Tale previsione recepisce quanto richiesto in proposito dalla Direttiva Case Green).

PARTITA IVA IN REGIME FORFETTARIO

Il tetto massimo per la permanenza rimane fissato a 85.000 euro, ma il regime forfettario sarà consentito anche a chi ha redditi da lavoro o da pensione fino a euro 35.000 (precedentemente fissato in 30.000).

AUTO DATE IN USO AI DIPENDENTI

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In particolare, si prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, si modifica l'articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

Nello specifico, si stabilisce che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile club d'Italia, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Tale percentuale è ridotta

- al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria
- ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

NUOVA TASSAZIONE E NUOVA RIVALUTAZIONE PER LE CRIPTOVALUTE

Tassazione

In conseguenza delle modifiche normative apportate dalla Legge 207/2024, il regime di tassazione delle cripto-attività cambierà da subito nell'anno fiscale 2025, il quale si configurerà però come un periodo di passaggio, per poi arrivare alla tassazione definitiva a partire dal 2026:

- tassazione fino al 2024: imposta sostitutiva del 26% e soglia di non imponibilità di 2.000 euro nel periodo di imposta;

- tassazione 2025 (transitoria): imposta sostitutiva del 26%, senza soglia di non imponibilità;
- tassazione dal 2026 (a regime): imposta sostitutiva del 33%, senza soglia di non imponibilità.

Rivalutazione

In concomitanza con la modifica del regime di tassazione, la Legge 207/2024 ai commi da 26 a 29 dell'articolo 1 prevede una nuova rivalutazione onerosa dei valori fiscali.

Con maggiore precisione, è prevista la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili, come definite dall'articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il valore delle crypto-attività alla data del giorno 1 gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto.

La misura fondamentalmente ripropone la precedente rivalutazione onerosa, già prevista quando era stata normata per la prima volta la tassazione delle crypto-attività, ma con una differente aliquota.

La rivalutazione, da effettuarsi nell'anno fiscale 2025, sarà onerosa, prevedendo l'applicazione di una imposta sostitutiva del 18%, da versarsi entro il 30 novembre 2025, in una o più rate, fino ad un massimo di tre. Fermo restando che, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata.

È precisato che la rivalutazione onerosa non consente il realizzarsi di minusvalenze utilizzabili.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

In dettaglio, con i commi da 31 a 36 dell'unico art 1 della legge, si ripropone il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall'articolo 1, commi da 100 a 105 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

In particolare, il comma 31 definisce l'ambito di applicazione del regime nei termini che seguono:

a) Ambito soggettivo

- società costituite nella forma giuridica di:
 - (i) società in nome collettivo;
 - (ii) società in accomandita semplice;
 - (iii) società a responsabilità limitata;
 - (iv) società per azioni
 - e (v) società in accomandita per azioni;
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.

b) Ambito oggettivo

- Assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche di cui sopra, entro il 30 settembre 2025, della seguente tipologia di beni:
 - beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR. Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore.
 - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa. Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025.

c) Qualità di socio: È necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

--==ooOoo==--

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti